

DELIBERAZIONE n.01 del 15-01-2026

STRUTTURA PROPONENTE	PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI	
OGGETTO: Aggiornamento “Disciplinare per l’utilizzo di video/fototrappole”		
L'estensore Dott.ssa Cinzia Barbante  BARBANTE CINZIA 2026.01.15 15:32:23.58 CN=BARBANTE CINZIA C=IT O=REGIONE LAZIO 2.5.4.97=VATIT-80143490581 RSA/2048 bits	Il Direttore Dott. Francesco Ciferri  CIFERRI FRANCESCO 2026.01.15 16:05:36 CN=CIFERRI FRANCESCO C=IT O=REGIONE LAZIO 2.5.4.97=VATIT-80143490581 RSA/2048 bits	Il Presidente Avv. Ivan Boccali Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
Il presente atto è formato da n. 3 pagine e n.1 allegato		

IL PRESIDENTE

vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984, n. 2 "Istituzione del Parco Regionale dei Castelli Romani";

vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12 che all’art. 30 - Istituzione della Riserva naturale della “Sughereta di Pomezia”, ne affida la gestione all’ente di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”;

vista la Legge Regionale del 12 luglio 2022 n. 13 - Modifica della perimetrazione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara", che all’art. 2 individua quale ente gestore l’ente di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”;

vista la Legge Regionale 20 Novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio";

visto il Decreto n. T00162 del 21 ottobre 2025 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha nominato l'Avv. Ivan Boccali membro del Consiglio direttivo con funzioni di Presidente dell'Ente regionale “Parco naturale dei Castelli Romani”;

visto l'art. 14 comma 6 delle Legge regionale 29/97 "Norme in materia di Aree Naturali Protette", come modificato dalla Legge regionale 10 agosto 2016 n. 12 "Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo";

visto il Decreto della Regione n. T00027 del 28 febbraio 2025 con il quale il Dott. Francesco Ciferri è stato nominato Direttore dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani;

visto l'atto dell'Ente Parco n. 01 del 05/05/2025 - "Struttura organizzativa dell'Ente regionale Parco Castelli Romani";

visto il bilancio di previsione triennale 2025-2027 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 con Decreto del Commissario del Parco n. 28 del 8 ottobre 2024;

preso atto che il suddetto bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con L.R. n.23 del 30.12.24 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027" pubblicata sul supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 105 del 31.12.2024;

vista la Determinazione del Direttore del Parco n. 5/2025 del 17/01/2025 "Bilancio di Previsione 2025-2027. Approvazione bilancio gestionale";

visto il decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

considerato che tra le funzioni istituzionali attribuite all'Ente Parco vi è la tutela degli habitat naturali, conservazione di specie animali e vegetali con monitoraggio delle specie faunistiche tutelate anche attraverso la ricerca di possibili interazioni negative con fattori di origine antropica;

considerato che per il raggiungimento di tali finalità, nel territorio in gestione, l'Ente Parco ha avviato un progetto di videosorveglianza a mezzo di video/foto trappole utilizzate dal personale in servizio nell'ambito delle funzioni attribuite dalla L.R. 29/97 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e dalla L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette";

vista la Deliberazione n. 44 del 21/12/2018 avente per oggetto: Adozione "Disciplinare per l'utilizzo di video/foto trappole";

considerato che occorre garantire il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; dal D. Lgs. 51/2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio" e dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

considerato che occorre aggiornare il suddetto disciplinare;

DELIBERA

per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- di aggiornare il "Disciplinare per l'utilizzo di video/fototrappole" e di dare mandato al Direttore per tutti gli atti consequenziali finalizzati alla realizzazione di quanto previsto;

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente Parco sul sito Internet www.parcocastelliromani.it;
- di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile.

Il Direttore

Dott. Francesco Ciferri



Il Presidente

Avv. Ivan Boccali

Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DI

IMPIANTI DI VIDEO/FOTOTRAPPOLAGGIO

Approvato con delibera del Parco n. del

INDICE

- art. 1. Finalità
- art. 2. Definizioni
- art. 3. Ambito di applicazione
- art. 4. Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali di tutela ambientale
- art. 5. Responsabile
- art. 6. Postazioni PC utilizzate per la visione e il trattamento delle immagini
- art. 7. Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di video/fototrappolaggio
- art. 8. Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali
- art. 9. Obblighi degli operatori
- art. 10. Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia
- art. 11. Informazioni rese al momento della raccolta
- art. 12. Diritti dell'interessato
- art. 13. Sicurezza dei dati
- art. 14. Modalità da adottare per i dati videoripresi
- art. 15. Procedura per l'accesso alle immagini
- art. 16. Comunicazione dei dati
- art. 17. Norma di rinvio
- art. 18. Tutela amministrativa e giurisdizionale
- art. 19. Modifiche al disciplinare
- art. 20. Limiti alla utilizzabilità di dati personali e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- art. 21. Foro competente

Art. 1 – Finalità

Il presente disciplinare definisce le modalità di gestione delle video/fototrappole e del materiale da esse derivato (foto e video) posizionate nel territorio gestito dall'Ente Parco regionale dei Castelli Romani (Ente Parco) posizionate nel territorio del Parco Regionale dei Castelli Romani, all'esterno degli uffici/sedi dell'Ente Parco.

1. Il presente disciplinare garantisce che l'eventuale trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione delle video/fototrappole nel territorio gestito dall'Ente Parco, utilizzate dal personale in servizio presso l'Ente stesso, si svolga nell'ambito delle funzioni attribuite dalla L. 29/97 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii. e dalla L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii. In particolare, l'utilizzo delle video/fototrappole, con modalità conformi alle funzioni istituzionali attribuite all'Ente Parco, è finalizzato alla tutela degli habitat naturali, conservazione di specie animali e vegetali con monitoraggio delle specie faunistiche tutelate, anche attraverso la ricerca di possibili interazioni negativi con fattori di derivazione antropica.
2. Il trattamento dei dati viene svolto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati persona da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio" e dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'Ufficio di vigilanza dell'Ente, raccolti esclusivamente mediante foto o videoregistrazioni, che in relazione ai luoghi di installazione delle video/fototrappole interessano i soggetti che transitano nell'area interessata e i relativi eventuali mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videoripresa;
 - d) per "titolare del trattamento dei dati", l'entità nel suo complesso, quindi l'Ente Parco regionale dei Castelli Romani nella persona del legale rappresentante, cui competono le decisioni in ordine alle in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile del trattamento dei dati", il Direttore, designato con atto formale dal legale rappresentante dell'Ente Parco e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "incaricati", personale autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;

- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le attività di video/fototrappolaggio, nell'ambito delle funzioni istituzionali, sono effettuate dall'Ente, nello specifico dal personale Guardiaparco e personale dell'Area tecnico-ambientale dell'Ente Parco, o da soggetti all'uopo delegati.
2. Il posizionamento da parte di terzi di video/fototrappole a qualunque titolo, nell'ambito della tutela ambientale, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente stesso con idoneo provvedimento. Sono fatte salve idonee convenzioni di collaborazione stipulate nell'ambito delle attività di ricerca e studio approvate o promosse dall'Ente Parco.
3. La richiesta di autorizzazione trasmessa all'Ente deve contenere un documento esplicativo delle attività di ricerca, contenente tutte le indicazioni utili a comprendere la tipologia di attività e il programma di studio (finalità, materiali e metodi con indicazione del numero di fototrappole posizionate, periodi di attivazione, localizzazione su supporto cartografico in scala, numero di persone coinvolte, ecc.). Non sono autorizzabili attività di fototrappolaggio non approvate o promosse dall'Ente Parco, non inserite in progetti di ricerca standardizzati o supportate da specifiche motivazioni di monitoraggio di eventi puntuali di rilevanza scientifica e gestionale.
4. In riferimento a specie particolarmente sensibili, di interesse conservazionistico e/o inserite negli elenchi delle Direttive 92/43 CEE "Habitat" e 2009/147 CEE "Uccelli", deve essere considerato l'obbligo di evitare il posizionamento di fototrappole e il verificarsi di situazioni che possano essere causa di probabilità di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali di tutela ambientale

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di uno o più impianti di video/fototrappolaggio. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di video/fototrappolaggio classificabili di natura sensibile, è limitata ai sette giorni successivi alla loro raccolta, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (art.6 D.Lgs. 11/2009).
2. Il sistema di video/fototrappolaggio comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali, eventualmente rilevati mediante foto e riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle video/fototrappole, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area monitorata.
3. L'attività di trattamento del materiale raccolto con le azioni di video/fototrappolaggio raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, conservando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei

principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

4. L'informativa di carattere generale da rendere agli interessati si intende assolta con la pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale dell'Ente Parco (www.parcocastelliromani.it) o a mezzo stampa.
5. I dati raccolti dagli impianti di video/fototrappolaggio potranno essere utilizzati per finalità statistiche interne all'Ente Parco.
- 6.

Art. 5 – Responsabile

1. Il Direttore dell'Ente Parco è designato dal Titolare quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art.2 del presente disciplinare.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente disciplinare.
3. Il Titolare ha facoltà, anche tramite verifiche periodiche, di vigilare sulla osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy da parte del Responsabile.
4. Gli incaricati autorizzati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni contenute nell'autorizzazione formulata dal Titolare.
5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento delle video/fototrappole sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati o agli incaricati autorizzati alla gestione, manutenzione e alle riparazioni.

Art. 6 – Postazioni PC utilizzate per la visione e il trattamento delle immagini

1. Le immagini e i video risultanti dall'attività di video/fototrappolaggio potranno essere scaricati, visionati e trattati su qualunque PC dell'Ente Parco, a condizione che tale materiale venga collocato su un account utente cui ha accesso, tramite username e password, esclusivamente il personale incaricato.
2. Ciascuna unità di personale deve disporre di un account personale, maggiori dettagli saranno contenuti nelle singole designazioni redatte dal Titolare del trattamento dati.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare del trattamento.

Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di video/fototrappolaggio

1. Il Titolare designa e autorizza gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video/fototrappolaggio dell'Ente Parco.
2. Con l'individuazione, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei suddetti sistemi, saranno inoltre informati sulle disposizioni della normativa di riferimento e sarà consegnata copia del presente disciplinare.

Art.8 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente disciplinare;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono

raccolti o successivamente trattati;

- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere delle video/fototrappole.
 3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
 4. Il Titolare del trattamento dei dati personali, per tramite del Responsabile, si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente disciplinare.

Art. 9 – Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle video/fototrappole deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi aperti al pubblico, comunali e/o privati, con particolare riferimento alle aree boscate e prative, entro il territorio di competenza dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.
2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
3. Trasmissione delle informazioni anche mediante report al Titolare e al Responsabile

Art. 10 – Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato, l'incaricato o il Responsabile è obbligato a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti. In caso di rilevazione di immagini di fatti concernenti illeciti amministrativi in materia ambientale, in particolare per quanto previsto dalla Legge n. 394/91, L.R. n. 2/84 s.m.i., L.R. n.29/97 s.m.i. e dal D. L.vo n. 152/2006, il Servizio di Vigilanza dell'Ente Parco provvederà ad elevare verbale di contestazione al trasgressore e/o all'obbligato in solido.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento dei dati.

Art. 11 – Informazioni rese al momento della raccolta

L'informativa da rendere agli interessati si intende assolta con la pubblicazione della stessa sul sito

internet istituzionale dell'Ente Parco, altri siti internet e a mezzo stampa. *“L’informativa non può essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di (...) prevenzione, accertamento e repressione dei reati”*, come specificato nel Provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali. Tuttavia, l'Ente Parco può prevedere il posizionamento di una cartellonistica su “area vasta” per un’informativa di carattere generale e non puntuale.

Art. 12 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, per il tempo strettamente necessario alla valutazione circa l'utilità degli stessi, sui PC dell'Ente Parco, in spazio appositamente accessibile dall'incaricato attraverso username e password personale.
2. Agli spazi dedicati possono accedere, oltre al Titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del trattamento, indicati ai precedenti artt. 5 e 6, ancora istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.
3. Il PC o i PC sui quali vengono depositati i materiali risultanti dagli impianti di video/fototrappolaggio possono anche essere utilizzati da più dipendenti, l'importante è che i materiali in oggetto vengano salvati in apposito spazio accessibile tramite username e password conosciuta all'incaricato e al Responsabile.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
5. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare ad altri soggetti pubblici è ammessa soltanto per le attività sanzionatorie previste dal presente disciplinare o quando è prevista dalle norme vigenti per il recupero delle sanzioni.

6. In mancanza di tali riferimenti normativi, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
7. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 14 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto del presente disciplinare; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, le stesse devono essere collocate esclusivamente su spazio accessibile tramite username e password, note esclusivamente al Responsabile e agli incaricati del trattamento dei dati derivati dall'attività di video/fototrappolaggio.
3. Nel caso in cui l'hardware o parti di esso debba essere sostituito, sarà cura del personale preposto alla sostituzione mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché il materiale su esso conservato, derivato dall'attività di video/fototrappolaggio, non possa essere più recuperato.
4. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui agli artt. 5 e 5;
 - ai propositi alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'amministratore di sistema dell'Ente parco nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
5. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; nel caso di eventuale presenza di altre persone si provvederà all'oscuramento delle stesse.
6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “registro degli accessi” (cartaceo o informatico), conservato a cura del Responsabile, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
7. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare al trattamento.

Art. 15 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati e alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta e adeguatamente motivata diretta al Titolare, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano

riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di video/fototrappolaggio si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. L'Ente quantificherà, mediante l'adozione di proprio provvedimento, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 16 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dell'Ente a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare e che operano sotto la sua diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici come disposto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente disciplinare si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 18– Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente disciplinare comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 19 – Modifiche al disciplinare

1. I contenuti del presente disciplinare dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua

approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 20 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Art. 21 – Foro di competenza

Qualsiasi disputa legale dovesse sorgere nell’applicazione e interpretazione del presente disciplinare sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.